sovvenzione prevedono inoltre controlli, compresi accertamenti e verifiche in loco, da parte della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Tali documenti prevedono altresì verifiche contabili, all'occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica ***l'articolo 4*** del regolamento (UE) n. 182/2011. ~~Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.~~

Articolo 7

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica economica e finanziarie definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Georgia in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.

2. Non oltre due anni dopo la scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione *ex post*.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

[Am. 1]

P7_TA(2012)0473

Agenzia europea per la sicurezza marittima ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (10090/2/2012 — C7-0329/2012 — 2010/0303(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2015/C 434/25)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10090/2/2012 — C7-0329/2012),

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011 ([1]),

— previa consultazione del Comitato delle regioni,

([1]) GU C 107 del 6.4.2011, pag. 68.

— vista la sua posizione in prima lettura ([1]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2010)0611),

— visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 72 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0387/2012),

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TA(2012)0474

Istituzione di una tutela brevettuale unitaria ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)0215 — C7-0099/2011 — 2011/0093(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2015/C 434/26)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0215),

— visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0099/2011),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Congresso dei deputati spagnolo e dal Senato spagnolo e dalla Camera dei deputati italiana, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

— visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 novembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 55 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0001/2012),

---

([1]) Testi approvati del 15.12.2011, P7_TA(2011)0581.